

I Dossier fiscali

“Legge di Stabilità 2013”
Le novità fiscali d’interesse per il settore
- Legge 24 dicembre 2012, n.228 -

Gennaio 2013

pag. 1

SOMMARIO

1	IMU – Attribuzione dell’intero gettito ai Comuni (art.1, co.380).....	3
2	TARES – Novità e rinvio del versamento della 1a rata (art.1, co.387)	4
3	Nuova rivalutazione delle aree edificabili ed agricole (art.1, co.473)	6
4	Agevolazioni fiscali connesse al lavoro dipendente	7
	<i>4.1 Incentivi fiscali alla produttività (art.1, co.481-482).....</i>	<i>7</i>
	<i>4.2 IRAP - Riduzione costo del lavoro (“cuneo fiscale” – art.1, co.484-485)</i>	<i>8</i>
5	Aumento della deduzione IRAP (art.1, co.484-485)	9
6	Aumento dell’aliquota IVA ordinaria (art.1, co.480).....	10
7	Patrimoniale sugli immobili esteri - cd. “IVIE” - Novità (art.1, co. 518-519)	11
8	Sisma in Emilia – Mutui per il pagamento delle imposte (art.1, co. 365-373)....	13

1 IMU – Attribuzione dell'intero gettito ai Comuni (art.1, co.380)

In tema di IMU, per il biennio 2013-2014, la legge 228/2012 introduce alcune significative novità:

- la **soppressione della riserva statale sul gettito derivante dall'IMU**, che, pertanto, viene **integralmente assegnato ai Comuni** (art.1, co.380, lett. a).

Viene tuttavia **riservato allo Stato** il **gettito** dell'imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel **gruppo catastale D**, calcolato ad **aliquota standard dello 0,76%**. Per tale tipologia di fabbricati, ai Comuni viene comunque riconosciuta la facoltà di aumentare l'aliquota standard dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali (art.1, co.380, lett. f-g);

- l'**istituzione**, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, **di un Fondo di solidarietà comunale** (art.1, co.380, lett. b).

Questo verrà alimentato da una quota dell'IMU spettante ai Comuni, definita con DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare:

- a. per il 2013, entro il 30 aprile 2013,
- b. per il 2014, entro il 31 dicembre 2013.

L'ammontare iniziale¹ del predetto Fondo è pari a:

- a. per il 2013, a 4.717,9 mln di euro
- b. per il 2014, a 4.145,9 mln di euro.

Il citato DPCM ne stabilirà inoltre i criteri² di formazione e di riparto (art.1, co.380, lett. d).

Contestualmente viene prevista la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.2 del D.Lgs. 23/2011 (art.1, co.380, lett. e).

Inoltre, sempre per le annualità 2013-2014 viene stabilito **il mantenimento dell'attribuzione allo Stato del gettito derivante**, tra l'altro, dalle imposte:

- di **registro** e di **bollo** sugli **atti di trasferimento** a titolo oneroso indicati all'art.1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986;
- **ipotecaria e catastale**;
- sul **reddito** delle **persone fisiche**, in relazione ai redditi fondiari;
- di **registro** e di **bollo** sui **contratti di locazione** relativi ad immobili;
- **cedolare secca** sugli affitti.

In sostanza, per il biennio 2013-2014 il gettito di tali tributi non spetterà ai Comuni, come, invece, originariamente stabilito dall'art.2 del medesimo D.Lgs. 23/2011 (art.1, co.380, lett. h).

¹ Viene, inoltre, previsto che la dotazione del Fondo sia incrementata di 890,5 mln di euro per il 2013 e di 318,5 mln di euro per il 2014 (art.1, co.380, lett. c).

² Al riguardo, viene stabilito che tali linee guida dovranno tener conto, tra l'altro, della definizione dei costi e fabbisogni standard, della dimensione demografica e territoriale, nonché dell'ammontare del gettito IMU ad aliquota di base di spettanza comunale.

In ogni caso, gli importi relativi all'ammontare del gettito attribuito ai Comuni, alla riserva statale del gettito IMU riferito agli immobili classificati nel gruppo catastale D, nonché alla dotazione del Fondo di solidarietà, potranno essere modificati a seguito della verifica del gettito IMU percepito nel 2012 (art.1, co.380, lett. i).

2 TARES – Novità e rinvio del versamento della 1^a rata (art.1, co.387)

L'art.1, co.387 della legge 228/2012 modifica la disciplina del nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi (cd. TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013 ed introdotto dall'art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 e sostitutiva di tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani.

Come noto, la nuova imposta è dovuta da tutti i possessori, occupanti o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (fanno eccezione le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva)³.

La medesima imposta si applica in base a 2 componenti:

- a. una tariffa commisurata alla quantità dei rifiuti prodotti in relazione alla superficie dell'immobile (cd. "*TARES rifiuti*");
- b. una maggiorazione della tariffa, pari a 0,30 euro a metro quadro di superficie (aumentabile fino a 0,40 euro, con graduazione in ragione della tipologia di immobile ed alla zona di ubicazione) che va a finanziare i servizi indivisibili del Comune (ad es. illuminazione, sicurezza – cd. "*TARES servizi*").

Circa la **base imponibile** su cui calcolare la TARES, la legge di Stabilità 2013 stabilisce che la stessa è costituita:

- ✓ per le **unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano**:

- in via **provvisoria**, dalla **superficie calpestabile dei locali e delle aree idonee a produrre rifiuti urbani ed assimilati** (art.1, co.387, lett. b).

Le superfici da prendere in considerazione sono quelle dichiarate, ovvero accertate ai fini delle previgenti TARSU, ovvero della TIA⁴.

Tale modalità di determinazione della base imponibile si applicherà fino alla nuova determinazione della superficie imponibile, a seguito del completamento della procedura di allineamento dei dati catastali di tali unità immobiliari con quelli relativi alla toponomastica ed alla numerazione civica, adottata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio (art.1, co.387, lett. a e c)⁵;

- **a regime**, ossia a seguito del completamento della procedura di cui al punto precedente, **dall'80% della superficie catastale**, determinata in base ai criteri del D.P.R. 138/1998 (art.1, co.387, lett. b).

³ Cfr. ANCE "*Legge 214/2011, di conversione del D.L. 201/2011 (Manovra Monti)*" – ID n. 5258 del 10 gennaio 2012.

⁴ Per tale, la legge di Stabilità 2013 intende sia la cd. TIA 1 (ossia quella disciplinata dall'art.49 del D.Lgs. 22/1997), sia la cd. TIA 2 (regolata, invece, dall'art.38 del D.Lgs. 152/2006).

⁵ Al riguardo, viene introdotto un nuovo co.9-bis all'art.14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

Per le medesime unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte, o iscrivibili, nel catasto edilizio urbano, viene, altresì, stabilito che, ai fini dell'accertamento, il Comune possa considerare come superficie assoggettabile al tributo quella corrispondente all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri del D.P.R. 138/1998 (art.1, co.387, lett. b);

- ✓ per le **altre unità immobiliari** (ossia quelle non iscrivibili nel catasto edilizio urbano), dalla **superficie calpestabile** (come, peraltro, già stabilito nella versione originaria dell'art.14, co.9, del D.L. 201/2011).

La legge 228/2012 interviene, altresì, sulla **dichiarazione** da presentare ai fini della **TARES**, chiarendo che, in essa, dovranno essere obbligatoriamente indicati i dati catastali ed il numero civico interno (ed, ove presente, esterno) dell'immobile (art.1, co.387, lett. e, che integra il co.34 dell'art.14 del D.L. 201/2011).

Per quel che riguarda il **versamento dell'imposta**, la legge 228/2012 introduce rilevanti novità, applicabili sia a regime, sia transitoriamente, per il solo 2013.

In particolare, viene stabilito che:

- ✓ **in via generale** il versamento della *TARES rifiuti*, ovvero della tariffa sostitutiva dell'imposta⁶, nonché della maggiorazione (ossia la cd. "*TARES servizi*"):
 - deve essere **effettuato**, per l'anno di riferimento, in **4 rate trimestrali**, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.
I Comuni possono variare sia la scadenza, sia il numero delle rate di versamento;
 - **può avvenire** in un'unica soluzione, entro il mese di **giugno** di ciascun anno;
 - deve essere **compiuto esclusivamente** nei confronti del **Comune**;
 - può essere **eseguito** sia **mediante compensazione** con altre imposte (ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997 - si ritiene, utilizzando il Modello F24), sia **tramite** apposito **bollettino di conto corrente postale** (anche in tale ipotesi è consentita la possibilità di compensazione);
 - avverrà secondo le **modalità stabilite** con uno o più **Decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze** del MEF, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'ANCI, assicurando la **massima semplificazione** degli **adempimenti** a carico dei contribuenti (ivi compresa la possibilità di utilizzo di modelli precompilati);
- ✓ **per il 2013:**
 - la **prima rata** della TARES (*rifiuti e servizi*) dovrà essere versata nel **mese di aprile**, posticipando, così, il termine ordinario della stessa, come noto fissato al mese di gennaio.
In ogni caso, viene consentita ai Comuni la facoltà di posticipare ulteriormente tale scadenza;

⁶ L'art.14, co.29, del D.L. 201/2011 consente, infatti, ai Comuni di adottare, in luogo del tributo, una "tariffa", avente natura corrispettiva.

- **fino alla determinazione della tariffa⁷** della TARES, l'importo delle **rate d'acconto** è **calcolato** in base all'**importo versato** nell'**anno precedente**, a titolo di TARSU, TIA 1, ovvero TIA 2.

Tale regola si rende applicabile anche per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013;

- il versamento a **conguaglio** deve essere effettuato nella **rata successiva** alla **determinazione della tariffa** della TARES da parte del Comune;
- il pagamento della "**TARES servizi**" è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nella misura ordinaria di **0,30 euro** per metro quadro di superficie, alla **scadenza delle prime 3 rate** della TARES.

Con l'ultima rata deve essere corrisposta, a conguaglio, la maggiorazione fino a 0,40 euro, se adottata dal Comune.

Al riguardo, si evidenzia, da ultimo che è stata abrogata la disposizione⁸ che prevedeva l'emanazione, entro il 31 ottobre 2012, di un apposito regolamento che avrebbe individuato i criteri per stabilire i costi del servizio di gestione dei rifiuti e la relativa tariffa.

3 Nuova rivalutazione delle aree edificabili ed agricole (art.1, co.473)

L'art.1, co.473 della legge di Stabilità 2013 dispone una nuova riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili ed agricole, possedute da privati non esercenti attività commerciale, introdotta dall'art.7 della legge 448/2001, ed oggetto, nel tempo, di diverse proroghe e riaperture di termini.

In sostanza, viene **nuovamente ammessa** la **possibilità di rideterminare il valore** d'acquisto dei **terreni edificabili ed agricoli posseduti da privati** non esercenti attività commerciale **alla data del 1° gennaio 2013**, mediante la redazione di una **perizia giurata di stima** ed il **versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, pari al **4%** dell'intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi in unica rata **entro il 30 giugno 2013**, ovvero in 3 rate annuali di pari importo da corrispondere entro il 30 giugno di ciascuna delle annualità 2013, 2014 e 2015⁹.

Circa la possibilità di **recupero della sostitutiva già pagata** in occasione delle precedenti rivalutazioni, si ricorda che l'art.7, co.2, lett. *ee-ff* del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 106/2011 ha stabilito, per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio, alternativamente:

⁷ La disposizione è riferita anche alla tariffa, avente natura corrispettiva, sostitutiva della TARES, ove espressamente adottata dal Comune, mediante proprio regolamento (*cfr.* co.29, art.14 del D.L. 201/2011). Il termine per la determinazione della TARES coincide con quello fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, differito, per il 2013, al 30 giugno dall'art.1, co.381, della medesima legge 228/2012.

⁸ Si trattava dell'art.14, co.12, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

⁹ Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata (art.2, co.2, D.L. 282/2002, convertito con modificazioni nella legge 27/2003).

- la possibilità di detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata;
- la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 602/1973), decorrenti dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata.

L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base alla nuova rideterminazione effettuata.

Le nuove disposizioni in materia di recupero dell'imposta sostitutiva versata nelle precedenti rideterminazioni hanno, ormai, superato il passato orientamento dell'Amministrazione finanziaria¹⁰ che escludeva qualsiasi forma di compensazione dell'imposta e limitava la possibilità di richiederne il rimborso, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 602/1973, solo nell'ipotesi in cui non fossero ancora trascorsi 48 mesi dal termine di versamento della stessa¹¹.

4 Agevolazioni fiscali connesse al lavoro dipendente

4.1 Incentivi fiscali alla produttività (art.1, co.481-482)

Per il biennio 2013-2014, vengono rifinanziate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, con un'assegnazione di risorse suddivise secondo lo schema seguente (art.1, co.481-482).

	2013	2014	2015
Fondi per il 2013	950 mln di euro	400 mln di euro	
	TOT. 1,350 mld di euro		
Fondi per il 2014		600 mln di euro	200 mln di euro
		TOT. 800 mln di euro	

In sostanza, le risorse previste per la detassazione della produttività del lavoro per il biennio 2013-2014 ammontano complessivamente a 2,150 mld di euro.

Al riguardo, si evidenzia che l'ammontare delle risorse stanziato per il 2013 risulta maggiore rispetto agli importi stabiliti, per il 2012, dalla legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012), per la detassazione dei premi di produttività, pari, complessivamente, a 1,098 mld di euro (835 mln per il 2012 e 263 mln per il 2013).

Tuttavia, come si evince dallo schema, per il 2014 i fondi verranno considerevolmente ridotti (800 mln di euro), con il rischio di una riduzione ai benefici in materia di produttività del lavoro.

¹⁰ Cfr. R.M. n.236/E/2008, C.M. n.10/E/2006, 16/E/2005, 35/E/2004 e 27/E/2003.

¹¹ In pratica, stante la genericità del citato art.38 del D.P.R. 602/1973 relativamente al momento in cui inizia a decorrere il termine per il rimborso, l'Amministrazione finanziaria faceva decorrere tale periodo dal versamento dell'imposta relativa alla precedente rivalutazione, e non dal pagamento del tributo sul nuovo valore periziato del bene (momento che, invece, assume rilevanza in base alle disposizioni contenute nel D.L.70/2011).

Le **modalità di attuazione** di tali **agevolazioni** verranno successivamente **definite** da un **DPCM**, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, **da emanare**:

- **per i benefici** fruibili nel **2013, entro il 15 gennaio 2013**.

Ove tale scadenza non venisse rispettata, viene stabilito che il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse relative a tale periodo d'imposta a «*politiche per l'incremento della produttività*»;

- **per i benefici** fruibili nel **2014, entro il 15 gennaio 2014**.

Con riferimento alla **tipologia** delle **misure** volte all'**incremento** della **produttività**, stante la **generica formulazione della disposizione** contenuta nella legge di Stabilità 2013, il **beneficio potrebbe alternativamente consistere**:

- nella **proroga** *tout court* dell'attuale disciplina di **detassazione dei "premi di produttività"** erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato (imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, in misura pari al 10%).

Come noto, il beneficio è operante dal 2008¹², con successive proroghe e rimodulazioni, relative sia all'importo massimo dei premi di produttività cui è applicabile la detassazione, sia al reddito complessivo del lavoratore dipendente, che costituiscono i limiti per l'accesso all'agevolazione.

Al riguardo, si ricorda che, per il periodo d'imposta 2012, la detassazione è stata riconosciuta nel limite massimo di premi erogabili pari a 2.500 euro lordi¹³, per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2011, a 30.000 euro (*cfr.* D.M. 23 marzo 2012);

- in un **meccanismo diverso** e più selettivo, diretto a premiare chi risulta effettivamente più produttivo.

4.2 IRAP - Riduzione costo del lavoro ("cuneo fiscale" – art.1, co.484-485)

L'art.1, co.484-485, della legge 228/2012 interviene sulle disposizioni volte a ridurre, ai fini IRAP¹⁴, l'incidenza delle spese per i lavoratori dipendenti, sostenute dai soggetti titolari di attività d'impresa¹⁵.

In particolare, dal periodo d'imposta 2014¹⁶, vengono aumentati gli importi deducibili dalla base imponibile IRAP¹⁷, connessi all'assunzione di nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, nella misura seguente:

¹² Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.c, del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 126/2008. Da ultimo, la disposizione è stata prorogata, per il 2012, dalla legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012 - art. 22, co.6-7 ed art.33, co.12).

¹³ In particolare, le somme devono essere correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

¹⁴ La disposizione della legge di Stabilità 2013 modifica l'art.11, co.1, lett.a, nn.2) e 3) del D.Lgs. 446/1997, recante la disciplina in materia di IRAP.

¹⁵ Si tratta dei soggetti passivi IRAP di cui all'art.3 del D.Lgs. 446/1997, quali, tra l'altro, le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'art. 5, co. 3, del D.P.R. 917/1986 - TUIR testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art.55 del medesimo D.P.R. 917/1986 –TUIR.

¹⁶ La disposizione si riferisce al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

A) lavoratori assunti a tempo indeterminato in regioni diverse dal Mezzogiorno

- da 4.600 euro a **7.500 euro annui** per ogni nuovo **lavoratore** di età uguale o superiore a 35 anni;
- da 10.600 a **13.500 euro annui**:
 - per ogni **lavoratore** di età inferiore a 35 anni;
 - per ogni **lavoratrice**;

B) lavoratori assunti a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno¹⁸

- da 9.200 euro a **15.000 euro annui** per ogni nuovo **lavoratore** di età uguale o superiore a 35 anni;
- da 15.200 euro a **21.000 euro annui**:
 - per ogni **lavoratore** di età inferiore a 35 anni;
 - per ogni **lavoratrice**.

Al riguardo, si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2013.

Sede di assunzione	Tipologia dipendente	Deduzione IRAP annua
<i>Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto</i>	lavoratore ≥ 35 anni	7.500 euro
	lavoratore < 35 anni	13.500 euro
	lavoratrice	
<i>Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia</i>	lavoratore ≥ 35 anni	15.000 euro
	lavoratore < 35 anni	21.000 euro
	lavoratrice	

5 Aumento della deduzione IRAP (art.1, co.484-485)

Sempre in materia di IRAP, intervenendo sull'art.11, co.4-*bis*, del D.Lgs. 446/1997, vengono aumentati gli importi deducibili dalla base imponibile, in misura variabile a seconda del valore della stessa.

In particolare, per le società di capitali e gli enti pubblici e privati, commerciali e non, la deducibilità IRAP passa da:

- 7.350 euro a **8.000 euro**, se la **base imponibile non supera 180.759,91 euro**;

¹⁷ Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 446/1997, l'IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione. In particolare, per le società di capitali e gli enti commerciali la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile (con esclusione di voci specifiche riferite a tali componenti), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio (cfr. art.5, co.1, del medesimo D.Lgs.).

¹⁸ La disposizione si riferisce alle nuove assunzioni che avvengono in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

- 5.500 euro a **6.000 euro**, se la **base imponibile supera 180.759,91 euro**, ma **non 180.839,91 euro**;
- 3.700 euro a **4.000 euro** se la **base imponibile supera 180.839,91 euro**, ma **non 180.919,91 euro**;
- 1.850 euro a **2.000 euro** se la **base imponibile supera 180.919,91 euro**, ma **non 180.999,91 euro**.

Inoltre, tali importi sono ulteriormente aumentati nell'ipotesi in cui il soggetto passivo sia, tra l'altro, una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad essa equiparata, nonché una persona fisica esercente attività commerciale (art.55 del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

L'agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Per una miglior comprensione delle agevolazioni spettanti nelle diverse ipotesi, si riporta lo schema seguente.

Soggetto passivo	Valore base imponibile in € (BI)	Deduzione IRAP annua
s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., società cooperative, enti commerciali e non (pubblici e privati)	BI ≤ 180.759,91	8.000 euro
	180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	6.000 euro
	180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	4.000 euro
	180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	2.000 euro
s.n.c., s.a.s. ed equiparate, persone fisiche esercenti attività d'impresa	BI ≤ 180.759,91	10.500 euro
	180.759,91 < BI ≤ 180.839,91	7.875 euro
	180.839,91 < BI ≤ 180.919,91	5.250 euro
	180.919,91 < BI ≤ 180.999,91	2.625 euro

6 Aumento dell'aliquota IVA ordinaria (art.1, co.480)

A tal riguardo, intervenendo nuovamente sull'art.40, co.1-ter, del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 111/2011, l'art.1, co.480 della legge 228/2012 stabilisce un'ulteriore rimodulazione¹⁹ delle aliquote IVA vigenti, che comporta:

¹⁹ Si ricorda, infatti che, da ultimo, l'art.21, co.1, D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012 (cd. "D.L. Spending review" – cfr. ANCE "D.L. 95/2012 - Conversione in legge – Misure fiscali"- ID 7795 – 6 settembre 2012):

- stabiliva l'aumento delle aliquote IVA dal 10% al 12% e dal 21% al 23% al periodo compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 31 dicembre 2013;
- rideterminava le aliquote IVA in misura pari all'11% ed al 22%, a partire dal 1° gennaio 2014;
- subordinava l'efficacia degli aumenti IVA di cui ai punti precedenti alla mancata adozione, entro il 30 giugno 2013, della Riforma fiscale con garanzia di un maggior gettito pari a 6,56 mld di euro a decorrere dal 2013.

- l'**aumento** della sola **aliquota IVA ordinaria** del 21%, che passerà **al 22%** dal **1° luglio 2013**, a meno che, entro il 30 giugno 2013, non entrino in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale, aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale e i regimi fiscali agevolativi, tali da determinare un maggior gettito pari a 6,56 mld di euro a decorrere dal 2013 (*cf. art. 40, co. 1-quater, del citato D.L. 98/2011*);
- il **mantenimento**, anche dopo la predetta data, dell'aliquota **IVA ridotta** del **10%**.

Come auspicato dall'ANCE, è stato scongiurato l'aumento di tale aliquota ridotta, applicabile alla gran parte degli interventi edili (acquisto/costruzione delle "seconde case", interventi di recupero edilizio dell'esistente, etc.), che avrebbe comportato, per il settore delle costruzioni, sicuri effetti negativi sui consumi e sullo sviluppo.

Al riguardo, si evidenzia che la **Commissione UE** ha avviato una **consultazione pubblica** sulla **revisione della legislazione europea** in materia di **aliquote IVA ridotte applicabili** al settore dell'**edilizia residenziale**.

In particolare, analizzando la reale efficacia in termini di sostegno all'occupazione e di incremento alle attività, la Commissione starebbe valutando l'opportunità di un aumento delle attuali aliquote IVA, mantenendo quelle ridotte unicamente per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate sulle abitazioni, che comportino l'utilizzo di risorse e materiali eco-sostenibili, in un'ottica di tutela dell'ambiente.

A tal fine, la Commissione ha invitato gli Stati membri, per il tramite delle associazioni di categoria interessate, a formulare le proprie osservazioni.

Al riguardo, l'ANCE è intervenuta nell'ambito della consultazione pubblica con un proprio documento, evidenziando come, in Italia, l'aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero degli edifici residenziali abbia sostenuto non solo i livelli produttivi del mercato della riqualificazione del patrimonio abitativo esistente, ma abbia contribuito in modo rilevante all'emersione del sommerso e all'avvio di importanti processi di riqualificazione e messa in sicurezza delle nostre città.

7 Patrimoniale sugli immobili esteri - cd. "IVIE" - Novità (art.1, co. 518-519)

La legge di Stabilità 2013 modifica, altresì, la disciplina relativa all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) da persone fisiche residenti in Italia, introdotta nel 2011 dall'art.19, co.13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.

Come noto, l'imposta, assimilabile all'IMU, si applica, in linea generale, con aliquota dello 0,76% sul valore degli immobili, costituito dal costo d'acquisto risultante in atto, o, in mancanza di questo, dal valore di mercato.

Per gli immobili situati in Paesi UE o dello Spazio Economico Europeo, la base imponibile è costituita dal valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini del pagamento delle imposte sul patrimonio e sul reddito. In mancanza di questo, si assume il costo d'acquisto risultante in atto (o da eventuali altri contratti), o, in assenza di

quest'ultimo, il valore di mercato (art.8, co.16, lett.e-g, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012)²⁰.

Al riguardo, vengono previsti:

- lo **spostamento** dell'**entrata** in **vigore** dell'**IVIE**, dal 2011 al **2012** (art.1, co.518, lett. a).

Alla luce di tale differimento, viene previsto che i versamenti già effettuati per l'anno 2011²¹ si considerino eseguiti in acconto per l'anno 2012;

- il **rinvio** alle **disposizioni** relative al **versamento**, in acconto e a saldo, dell'**IRPEF per** ciò che concerne l'obbligo di **pagamento** dell'**IVIE** (art.1, co.518, lett.d);
- il riconoscimento dell'**applicabilità** dell'**imposta** con **aliquota** dello **0,4%** in favore delle unità immobiliari estere adibite ad **abitazione principale** da parte di **tutti i soggetti**, residenti nel territorio dello Stato, **che prestano all'estero** la propria **attività lavorativa**. In precedenza, tale beneficio era limitato esclusivamente ai dipendenti pubblici.

Pertanto, con la citata modifica viene ampliata la platea dei soggetti che possono fruire di tale beneficio, ai quali viene riconosciuta anche una detrazione pari a 200 euro, rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, nonché la maggiorazione pari a 50 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, sino ad un massimo di 400 euro (art.1, co.518, lett. b);

- la **non applicabilità** delle disposizioni dell'art.70, co.2, del D.P.R. 917/1986 – TUIR relative alla **tassazione IRPEF** degli immobili situati all'estero, per i **fabbricati**, e relative pertinenze, adibiti ad **abitazione principale, nonché per quelli non locati assoggettati ad IVIE** (art.1, co.518, lett. c).

Infine, relativamente all'applicabilità dell'IVIE, resta ferma:

- la possibilità, per gli immobili situati in Paesi UE, o aderenti allo Spazio Economico Europeo, di dedurre, dall'imposta dovuta in Italia, le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale applicate all'estero, sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito del credito d'imposta spettante per i redditi prodotti all'estero, di cui all'art.165 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986.

Per gli immobili localizzati in Stati diversi, invece, dall'IVIE da versare in Italia si deduce, sempre in forma di credito d'imposta, la sola eventuale imposta patrimoniale versata all'estero;

- la non debenza dell'imposta, qualora questa (prima dell'applicazione delle detrazioni spettanti) non superi l'importo di 200 euro.

Da evidenziare che tale limite "*minimo*" non costituisce una "*franchigia*", per cui l'imposta deve essere comunque versata per intero, laddove superi l'importo di 200 euro. Allo stesso modo, si dovrà provvedere al pagamento dell'imposta

²⁰ cfr. ANCE "Decreto semplificazioni fiscali – Conversione nella legge 44/2012" – ID 6333 del 14 maggio 2012.

²¹ Secondo le modalità stabilite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012, Prot. n.2012/72442.

anche qualora la stessa risulti di importo inferiore a 200 euro, solo a seguito dell'applicazione delle detrazioni spettanti.

8 Sisma in Emilia – Mutui per il pagamento delle imposte (art.1, co. 365-373)

Con riferimento agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto il 20 e 29 maggio scorso, la Legge di Stabilità 2013 estende, in favore degli operatori economici che hanno subito danni in conseguenza del sisma, l'accesso al **finanziamento agevolato**²² per il **pagamento di tributi**, contributi e premi assicurativi, dovuti **fino al 30 giugno 2013** (senza l'applicazione di sanzioni).

In particolare, l'art.1, co. 365 della legge 228/2012, consente agli esercenti attività agricola, ai lavoratori autonomi e ai **titolari di reddito di impresa**²³ che hanno la **sede operativa**, il **domicilio fiscale**, ovvero il proprio mercato di riferimento nei **Comuni del cratere**²⁴, di **accedere al finanziamento agevolato**, qualora il **danno economico** dipendente dagli eventi sismici sia **dimostrabile in presenza** di almeno **due** delle seguenti **condizioni**:

- **diminuzione del volume d'affari**, nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2011;
- utilizzo di cassa integrazione o di altri **strumenti di sostegno al reddito** per affrontare il calo di attività conseguente al sisma ovvero **riduzione di personale**;
- **riduzione dei consumi per utenze** nel periodo giugno-novembre 2012, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
- **riduzione di costi variabili** correlati ai volumi di produzione.

Le modalità relative alla concessione del finanziamento sono individuate dall'art.1, commi 366-370 della medesima legge 228/2012²⁵.

A tal riguardo si evidenzia che l'efficacia di tali disposizioni è subordinata alla previa autorizzazione da parte dell'UE, che verrà comunicata con Decreto del Ministro

²² La facoltà di stipulare finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi è stata già riconosciuta (cfr. art.11, co.7, del D.L. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 213/2012), nell'ambito delle misure adottate a seguito del terremoto, per i titolari di reddito d'impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività, avevano i requisiti per accedere ai contributi (di cui all'art.3 del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2012), ovvero al finanziamento agevolato ed al credito d'imposta (ai sensi dell'art.3-bis del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012) per la ricostruzione degli immobili a destinazione produttiva danneggiati dal sisma.

Pertanto, la misura introdotta dalla legge di Stabilità 2013 è indirizzata ai titolari di reddito d'impresa che, avendo subito danni economici diversi dalla distruzione degli immobili d'impresa, non hanno accesso agli incentivi per la ricostruzione degli stessi.

²³ Diversi dai soggetti che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'art. 3 del DL n. 74/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2012, ovvero ai finanziamenti agevolati ed al credito d'imposta di cui all'art. 3-bis del DL n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 135/2012.

²⁴ Si tratta dei Comuni individuati nel D.M. 1° giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n.130.

²⁵ La norma rinvia alle modalità applicative stabilite dall'art. 11 del DL n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

dell'economia e delle finanze, il quale indicherà, altresì, le date dell'anno 2013 entro cui sarà possibile richiedere il finanziamento agevolato presso gli istituti di credito autorizzati, nonché i termini per effettuare i pagamenti delle imposte.

In merito, il **Comunicato stampa** dell'Agenzia delle Entrate 17 dicembre 2012, diramato in occasione dell'approvazione di tale misura nel corso dell'esame parlamentare del Provvedimento, ha chiarito che **mediante il finanziamento** agevolato possono essere **effettuati i pagamenti delle imposte** relative al **periodo compreso** tra il **20 maggio 2012 ed il 30 giugno 2013**, anche se già scaduti o in scadenza prima dell'efficacia della disposizione, **senza l'applicazione di sanzioni**.